

STATUTO

**ABILITY COLLEGE SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIA DANUBIO 8

Numero REA: RE - 356909

Codice fiscale: 03058930359

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) AL REP.N. 62827/15965
STATUTO DELLA SOCIETA'

Le presenti norme sono parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo della società.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA SCOPO E OGGETTO -
NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La Società è denominata:

"ABILITY COLLEGE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" o più semplicemente in sigla: "ABILITY COLLEGE S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito chiamata Impresa Sociale. All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Reggio nell'Emilia.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo

L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 – Oggetto

L'Impresa Sociale, nel rispetto di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare la società può svolgere attività di miglioramento personale, discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale finalizzate al miglioramento personale sul lavoro e nell'ambito personale, ispirandosi ai principi di libertà e di uguaglianza di diritti di tutti i beneficiari.

Nell'attuazione dell'oggetto sociale l'Impresa Sociale potrà:

- sostenere e diffondere anche tramite vendita di libri, corsi e seminari la ricerca del miglioramento personale in tutte le sue forme, sostenere e diffondere miglioramenti personali sul lavoro e sui problemi di coppia o altri problemi e rovine legati all'individuo e alla società. Sostenere la promozione, la didattica del miglioramento personale partecipando con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per

tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, volta alla pace e alla convivenza; si specifica che l'Impresa Sociale è apolitica, apartitica, antirazzista e laica;

- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- organizzare eventi, laboratori, seminari, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio e miglioramento della persona;

- istituzione di centri con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

- organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

L'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (nei limiti consentiti dalla Legge) necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

All'Impresa Sociale è inibito espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. L'Impresa Sociale potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

La attività di cui sopra è esercitata dall'Impresa Sociale in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

E' espressamente escluso che la Impresa Sociale possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Impresa Sociale intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

PATRIMONIO

Art. 6 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Capitale sociale

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito a norma di legge vigente in materia. Le quote sono divisibili.

L'Impresa Sociale può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Art. 8 – Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale: a) è fatto divieto di distribuire dividendi; b) è vietato distribuire le riserve fra i soci; c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benessere dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli

articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business dell'Impresa Sociale stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a. r. o Pec inviata al consiglio di amministrazione della società. Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Pec entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 12 – Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge. Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale. Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 13 - Utili

L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di gestione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli utili provvede, quindi, a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore

di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di quattro punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti: a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati; b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati),

ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci risultanti al Registro delle Imprese.

Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) socio.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione

nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

Ciascun membro dovrà poter garantire continuità di azione nello svolgimento delle funzioni. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità. All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno presentare: - curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'attività formativa e professionale; - la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinnovata ogni anno e allegata al bilancio sociale. In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale, per ulteriore trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale; - la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; - la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi; - la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico. Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio: - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; - coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Art. 21 – Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati). Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possano tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione dell'Impresa Sociale, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

Agli Amministratori può spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

A favore degli Amministratori potranno, altresì, essere accantonate, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa, somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Potrà essere, inoltre, prevista una remunerazione agli Amministratori investiti di particolari incombenze; tale remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, se nominato.

In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Art. 27 - Organo di Controllo

Il controllo dell'Impresa sociale può essere affidato e svolto con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art. 27-bis - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 28 – Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29 – Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 30 – Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'Assemblea speciale dei possessori dei

titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 – Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale. Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate: a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci; b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 32 – Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale. In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 33 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli amministratori, i liquidatori, i membri dell'Organo di Controllo saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del luogo ove ha sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nella quali la legge preveda

l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.

FIRMATO: IANNUZZI MAURIZIO - MARIANELA CASIS - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 d.lgs n.82/2005
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto del 22/02/2007 mediante M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).